

REGOLAMENTO DEONTOLOGICO

PROFESSIONE E SCOPI

ART.1

L'Istituto Internazionale Assaggiatori Caffè (IIAC) attraverso gli scopi definiti agli articoli 1, 2 e 3 dello si propone:

- a. di codificare un metodo di assaggio del caffè da diffondere presso gli operatori dell'ospitalità e i consumatori attenti al fine di educare alla scelta, alla preparazione e al buon uso di caffè di qualità;
- b. di divulgare l'apprendimento dell'arte dell'assaggio del caffè, sia dal punto di vista tecnico che da quello pratico mediante conferenze, corsi agli associati, seminari di studio, lezioni pratiche e concorsi sia in Italia che all'estero;
- c. di favorire l'impiego di esperti assaggiatori di caffè da parte di imprese ed enti pubblici e privati;
- d. di promuovere iniziative atte ad incrementare la conoscenza e valorizzare il caffè di qualità;
- e. di essere assolutamente imparziale nei giudizi di valutazione.

attraverso quattro diverse figure risultanti della formazione ed aggiornamento proposta dall'istituto stesso:

1. Assaggiatori IIAC: assaggiatori esperti sulle caratteristiche dell'espresso che prestano le loro attività presso panel di imprese ed enti pubblici e privati e dell'istituto stesso;
2. Espresso Italiano Specialist: operatori qualificati nella preparazione dell'espresso, che prestano le loro attività presso locali pubblici divulgando la conoscenza e valorizzando il caffè di qualità;
3. Assaggiatori Master Caffè: assaggiatori esperti che prestano le loro attività presso panel di imprese ed enti pubblici e privati e dell'istituto stesso e divulgando la conoscenza e valorizzando il caffè di qualità.
4. Espresso Italiano Trainer: è un ambasciatore della cultura italiana dell'espresso e agisce trasmettendo agli allievi le informazioni e la tecnica di assaggio di base per valutare la bevanda, tramite l'utilizzo dei seminari IIAC;

REGOLAMENTAZIONE

ART.2

I principi e le regole espressi dal presente Regolamento Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all'IIAC, la loro inosservanza ed ogni azione od omissione comunque contraria al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione sono perseguibili disciplinarmente.

Le sanzioni disciplinari sono prese dal Consiglio di Amministrazione IIAC, secondo quanto definito all'Art.4 e che prevedono, inoltre, come definito all'Art. 7 dello statuto, la radiazione dall'IIAC per gravi e comprovate ragioni.

RESPONSABILITÀ

ART.3

I principi e le regole espressi dal presente Regolamento Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all'IIAC.

L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice Deontologico e la volontarietà della condotta, anche se omissiva, espongono l'iscritto alla responsabilità disciplinare.

MISURE CAUTELARI E SANZIONI DISCIPLINARI

ART.4

Le sanzioni disciplinari previste dal presente codice sono intese a sanzionare l'accertata violazione da parte del Professionista IIAC di quanto definito nel presente Regolamento Deontologico, mentre le misure cautelari sono intese a prevenire, limitare o impedire la protrazione del verificarsi di pregiudizi e danni di qualunque genere connessi con l'esistenza, a carico di un Professionista IIAC, di un procedimento disciplinare o penale.

Censura:

La censura è sanzione disciplinare consistente nel richiamo formale del Professionista IIAC per un suo comportamento contrario al Regolamento Deontologico e nell'ammonimento a mantenere, per il futuro una condotta scrupolosamente in linea alle regole di comportamento professionale.

La censura è emanata mediante comunicazione scritta in forma di raccomandata con ricevuta di ritorno spedita al domicilio professionale e all'indirizzo di residenza del Professionista IIAC da parte del Presidente IIAC.

Sospensione:

La sospensione è la comporta l'impossibilità temporanea di svolgere la professione o l'attività sotto le insegne IIAC. Essa è emanata in casi di violazioni di gravità tale da non consentire l'allontanamento permanente dell'interessato dalla compagine associativa o nei casi previsti dal codice penale.

La sospensione ha durata variabile da un mese ad un anno.

Radiazione:

La radiazione comporta l'impossibilità definitiva di svolgere la professione o l'attività sotto le insegne IIAC. Essa è emanata contro il Professionista IIAC dal CdA (Art.7 dello statuto) a seguito di gravi inadempienza delle norme del Regolamento Deontologico che, abbiano compromesso la propria reputazione e la dignità della professione, in modo tale da imporre l'allontanamento permanente dell'interessato dall'associazione.

DOVERI DI ONESTÀ, DIGNITÀ E DECORO

ART.5

Il Professionista IIAC definito all'Art.1 deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di onestà, dignità e decoro.

L'esercizio di tale professione prescinde da considerazioni di ordine religioso, razza, nazionalità, classe sociale, ideologia politica e prevede di rispettare ed applicare le seguenti norme, sia per prestazioni saltuarie che continuative.

DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E DILIGENZA

ART.6

Il Professionista IIAC deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza, adempiendo i propri doveri con diligenza.

DOVERI DI SEGRETEZZA E RISERVATEZZA

ART.7

Il Professionista IIAC può divulgare a terzi informazioni acquisite nell'esercizio della sua attività professionale solo su espressa autorizzazione del committente e dell'IIAC stesso. In mancanza di tale autorizzazione, il Professionista IIAC deve astenersi da qualunque forma di divulgazione di tali informazioni anche nei confronti di ex-clienti.

Il Professionista IIAC è tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale anche ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell'attività professionale.

DOVERE DI COMPETENZA ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

ART.8

Il Professionista IIAC è tenuto a mantenere un livello adeguato di competenza professionale ed a curare l'aggiornamento delle proprie conoscenze, al fine di dare maggiore valore e credito all'esercizio della professione. L'aggiornamento è proposto dal Comitato scientifico IIAC ed inserito nei vari livelli di formazione.

DIVIETO DI PUBBLICITÀ

ART.9

È vietata qualsiasi forma di pubblicità della professione IIAC. Al fine del rispetto del diritto del pubblico all'informazione, è consentita la pubblicità specifica e informativa (carta da lettera, rubriche professionali e telefoniche, repertori, banche dati, anche a diffusione nazionale), indicativa della propria particolare attività e specializzazione, purché attuata con discrezione e in modo da non recare offesa alla professione e allo IIAC stesso.

Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione e diffusione il Professionista IIAC deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste, in linea con l'apolitica dello IIAC, sia per il rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza verso i clienti, sia per evitare atteggiamenti concorrenziali verso i colleghi. E' fatto in ogni caso espresso divieto dell'uso d'espressioni sconvenienti ed offensive, indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, nell'espletamento della professione in genere.

RAPPORTO CON I COLLEGHI

ART.10

Il Professionista IIAC deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un atteggiamento di cordialità e lealtà, al fine di rendere più serena e corretta l'attività professionale ed al fine di affermare un'identità professionale dell'IIAC.

Il Professionista IIAC deve astenersi da ogni attività o forma di pubblicità che possa arrecare danno o pregiudizio ad altri colleghi. In particolare non deve esprimere critiche sui colleghi per il loro operato, né ingenerare la convinzione della superiorità o convenienza delle proprie prestazioni.

È tassativamente vietata la diffusione di notizie relative alla persona ed ai comportamenti di un collega.

SICUREZZA IGIENICO-SANITARIA ED ALIMENTARE E PRESCRIZIONI DI LEGGE

ART.11

Le prestazioni professionali devono essere svolte nel rispetto delle norme di sicurezza igienico-sanitarie dei prodotti alimentari.

Il Professionista IIAC, nell'ambito della propria attività si impegna a vigilare sulla sicurezza e sulla qualità merceologica del caffè. Laddove egli riscontri irregolarità o situazioni che possano compromettere la qualità merceologica o la sicurezza del prodotto e del consumatore, si impegna a segnalare il fatto al responsabile dell'attività affinché vengano presi gli opportuni provvedimenti.

Nell'ambito della propria attività, il Professionista IIAC ha il dovere e la responsabilità di far rispettare le disposizioni normative vigenti in materia alimentare e le altre prescrizioni applicabili al settore, fornendo in merito, ove occorra, opportune delucidazioni circa il contenuto, l'ambito di applicazione e consigliando il corretto comportamento da adottare.

REVISIONE E MODIFICHE

ART.12

Le norme del presente Regolamento Deontologico saranno integrate e revisionate quando necessario dal Consiglio di Amministrazione IIAC, al fine di adeguare il Codice stesso alle problematiche ed alle istanze che potranno insorgere nello svolgimento della professione.

ART. 13

Per quanto non contemplato dal presente si rimanda allo statuto di IIAC e al codice civile, mentre per qualsiasi controversia dovesse sorgere in ambito applicativo, nel caso non si possa ricomporre come previsto dallo statuto e dai regolamenti IIAC, il foro competente è quello di Brescia.